

Disposizione per
Assicurazione Universale per la tutela legale penale
per la Società Auro.it
Associazione Italiana Orologi
Polizza No. 82.0007348
Appendice 01

Disposizioni che regolano il contratto	Condizioni Speciali per la Tutela Legale Penale Generale (CSP 2011, Edizione: 01.11.11), nonchè le Condizioni Generali di Assicurazione per la Tutela Legale (CTG 2011, Edizione: 01.11.11).
Contraente	Società Auro.it Associazione Italiana Orologi Via Rossello, 24 I- 17027 Pietra Ligure (SV)
Assicuratore	ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Persone assicurate	Assicurati sono tutti gli associati regolarmente iscritti presso la contraente, nell'adempimento delle loro funzioni o mansioni in qualità di orologi. La copertura decorre dalle ore 24:00 del 31.12. per i soci che rinnovano l'iscrizione alla contraente entro il 31 gennaio, altrimenti decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Per i nuovi soci la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Gli assicurati/ Associati potranno far valere le prestazioni assicurative solo previo consenso del contraente.
Copertura automatica per l'aumento delle persone assicurate	In caso di aumento delle persone assicurate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza.
Descrizione delle attività	Orologi
Copertura automatica per nuove attività	in caso di attività nuove o modificate durante l'anno assicurativo, queste si intendono coperte dalla presente polizza (art. 2 CSP 2011). (CR: 3)
Ambito di validità territoriale	Europa

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG
Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia
Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Copertura base**A) Procedimenti penali****La garanzia comprende**

- la difesa dall'accusa di aver commesso un reato;
- l'assistenza di un avvocato nel caso in cui l'assicurato venga assunto come testimone in quanto persona informata sui fatti (art. 377 c.p.p.) o imputata in procedimento connesso (art. 210 c.p.p.).

Nel caso di procedimenti penali sussiste la copertura assicurativa per la difesa dall'accusa di aver commesso:

- un reato colposo;
 - un reato doloso,
- così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

B) Illeciti amministrativi**La garanzia comprende**

Ricorso avverso una sanzione amministrativa pecuniaria emessa nei confronti dell'Assicurato così come specificato all'art. 5 CSP 2011.

**Giurisdizioni Speciali/
Cassazione / Corte Costituzionale**

Si precisa che, qualora nell'ambito di un procedimento rientrante in garanzia risultasse necessaria l'assistenza di un Avvocato iscritto in appositi albi speciali, sono altresì comprese le spese relative all'assistenza di tale professionista (art. 6 (2) CSP 2011).

**Libera scelta del legale e del
domiciliatario**

Ai sensi dell'art. 6 (2) CSP, l'Assicurato può scegliere l'Avvocato liberamente senza alcun limite territoriale. Vengono inoltre garantite le spese per un secondo legale domiciliatario con un esborso massimo di € 5.000,00 per sinistro.

Massimale di copertura

- complessivo € 150.000,00 per sinistro senza limite annuo
- di cui per persona € 30.000,00 per sinistro senza limite annuo

all'interno del massimale sono compresi:

diritti e onorari dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'avvocato	illimitato
spese di viaggio dell'assicurato	illimitato
spese per CTU/Perito di parte	illimitato
spese di traduzione	illimitato
spese per la ricerca	illimitato
di prove a sostegno della difesa	illimitato

- Cauzione per evitare limitazioni della libertà personale

€ 10.000,00 per persona assicurata

Tale importo è da considerarsi aggiuntivo rispetto al massimale di copertura. Si precisa che, in caso di sinistro unico, l'importo cauzionale viene messo a disposizione a favore di ogni persona assicurata.

Per il resto trova applicazione l'art. 6 (7) CSP 2011.

Patteggiamento	Ai sensi dell'art. 5 CSP 2011, la garanzia si estende altresì al procedimento di 'patteggiamento' (art. 444 e seguenti c.p.p.).
Franchigia	La franchigia ammonta al € 3.900,00 per assicurato e sinistro e viene detratto dalle spese legali.
Dati del contraente	dell'anno 2012
Numero delle persone assicurate:	380
Premio	<p>Il premio anticipato è di</p> <p>€ 9.880,00 incluso il 21,25% per imposta assicurativa</p> <p>Il premio pro capite è di € 26,00</p> <p>Il premio sarà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa in base al numero effettivo di soci risultanti alla fine dell'annualità. Per i soci entrati in copertura dopo il 30 giugno il premio dovuto sarà pari al 50% del premio pro capite.</p>
Conteggio del premio successivo	<p>Il conteggio del premio successivo viene effettuato in base ai seguenti dati indicati alla voce (Dati del contraente) e in polizza.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ variazione del numero delle persone assicurate❖ variazione dell'attività assicurata indicata in polizza <p>Alla scadenza principale della polizza ha luogo il ricalcolo del premio sulla base dei dati suindicati con effetto per il successivo anno assicurativo.</p>
Pagamento del premio	<p>La sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 4 (2) CTG e dall'art. 1901, 1° comma, c.c. in caso di mancato pagamento del primo premio avrà effetto trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza.</p> <p>In caso di mancato pagamento dei premi successivi, la sospensione della garanzia assicurativa prevista dall'art. 4 (3) CTG e dall'art. 1901, 2° comma, c.c. avrà effetto decorso 30 giorni dalla scadenza della rata pattuita.</p> <p>Se il contraente non paga il premio entro i termini sopra indicati, la copertura assicurativa rimane sospesa fino alle ore 24:00 del giorno di pagamento del dovuto.</p>

Dopo ogni denuncia di sinistro ROLAND potrà esercitare il diritto di recesso dalla presente polizza esclusivamente se il rapporto tra i premi incassati e sinistri liquidati e riservati sia superiore al 50% considerando insieme la presente polizza e quella collegata n. *(aumento massimale+annullamento scoperto)*. Tale recesso potrà essere esercitato con preavviso di 180 giorni (centoottanta), in tal caso AURO.it avrà diritto al rimborso della parte di premio lordo inclusa l'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Broker	Società Aon SpA Via Andrea Ponti, 8/10 I- 20143 Milano
Clausola Broker	Tutta la gestione del presente contratto è affidata Società Aon SpA. Denunce e dichiarazioni dell'assicurato si danno per conosciute a ROLAND, quando sono pervenute al sopracitato broker. Il broker è obbligato alla loro immediata trasmissione a ROLAND. Tuttavia, richieste, manifestazioni di volontà e denunce dell'assicurato volte a costituire, concludere, o ampliare l'ambito di copertura della presente polizza o riguardanti obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, valgono solo dal momento in cui queste pervengono effettivamente a ROLAND.
Assistenza in caso di sinistro	In mancanza di un intermediario , in caso di sinistro Vi preghiamo di contattarci direttamente ai seguenti recapiti: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Sinistri Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI) Telefono: +39 02 776 775 0 Telefax: +39 02 776 775 39 e-mail: info@roland-italia.it

Clausole / Deroghe

Clausola di continuità

La copertura assicurativa si estende altresì agli eventi assicurativi insorti durante la validità della precedente polizza di assicurazione accesa presso la società **CARIGE Assicurazioni** e dei quali l'Assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente Assicuratore.

Quanto sopra a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

1. la presente polizza ROLAND abbia continuità temporale, ovvero segua senza alcuna interruzione alla polizza del precedente assicuratore **CARIGE Assicurazioni**;
2. l'evento assicurativo venga obbligatoriamente denunciato a ROLAND entro la durata della polizza ROLAND;
3. L'assicuratore precedente **CARIGE Assicurazioni** abbia respinto il sinistro per tardiva comunicazione, ossia oltre il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto, e non per altri motivi;
4. L'assicurato abbia denunciato il sinistro al precedente assicuratore tempestivamente.

Di conseguenza, ROLAND avvierà la gestione del caso applicando le condizioni di polizza dell'assicuratore precedente **CARIGE Assicurazioni** in vigore al momento dell'insorgenza del sinistro, a condizione che la fattispecie denunciata rientri nelle garanzie previste sia nella polizza del precedente assicuratore che in quella di ROLAND.

I punti 3 e 4 decadono se l'assicurato viene a conoscenza dell'evento assicurativo per la prima volta dopo il periodo di denuncia di sinistro previsto dopo la cessazione del precedente contratto.

Informazioni inerenti la polizza precedente:

Assicuratore: **CARIGE Assicurazioni**

N. Polizza: **708/1276**

Clausola di sussidiarietà

La presente polizza per la tutela legale opera in via sussidiaria e solo dopo esaurimento degli obblighi inerenti al patrocinio legale previsti dal CCNL di riferimento o da altra polizza per la copertura delle spese legali e peritali eventualmente stipulata di cui l'assicurato possa beneficiare. In caso di divergenza sulla scelta dell'avvocato, imposto all'assicurato dall'Ente di appartenenza, la presente polizza è da intendersi operativa a primo rischio, per le garanzie indicate, sino al massimale indicato in polizza.

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Sede della società:
Deutz-Kalker Str. 46 D-50679 Colonia (Germania)
Handelsregister Köln HRB 2164



Rappresentanza Generale per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia: Pietro Pipitone
Piazza E. Duse, 2 I-20122 Milano (MI)
Tel. +39 02 776 775 0 Fax. +39 02 776 775 39
email: info@roland-italia.it www.roland-italia.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): ROLANDAG@legalmail.it
R.E.A. n° 1817212 C.F./P.IVA 05377040968
Iscritta al n. I.00062, Elenco I, dell'appendice all'Albo
Imprese IVASS

Limitatamente all'ipotesi di inesistenza di altra polizza di tutela legale, la presente polizza interverrà qualora - a seguito della richiesta di patrocinio o di accollo delle spese di difesa (in caso di nomina di legale non concordata con l'ente) avanzata dall'Associato - siano trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento del sollecito inviato dall'assicurato all'ente di appartenenza e quest'ultimo non abbia dato alcun riscontro. Resta inteso che se l'assicurato percepisce un rimborso per le spese legali e/o peritali dall'ente di appartenenza e/o dall'eventuale compagnia che copre il rischio delle spese legali e peritali dovrà restituire l'importo ricevuto a ROLAND.

Disdetta in caso di sinistro

In deroga all'art. 17 delle CTG 2011 vale quanto segue:
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ROLAND può disdire, mediante raccomandata, la polizza con preavviso di 60 (sesasanta) giorni. Lo stesso diritto potrà essere esercitato con la stessa modalità dal Contraente mediante preavviso di 30 (trenta) giorni.
In questi casi il Contraente ha diritto al rimborso della parte di premio al netto dell'imposta assicurativa per il periodo d'assicurazione non ancora trascorso.

Milano, 07/01/14